

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2577

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVIERI, DETOMAS

Interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili
vittime delle persecuzioni naziste

Presentata il 26 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge nasce da una lodevole iniziativa delle ACLI del Trentino che, tramite il proprio patronato, si sono fatte promotrici di un incontro per il giusto riconoscimento di un indennizzo agli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista, che in Trentino sono circa 2.000, e che hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica un'incresciosa situazione.

Infatti, tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945 oltre 700 mila italiani militari e civili furono deportati ed internati in Germania e furono costretti a servire l'economia e la macchina bellica del regime nazista. Il 20 settembre del 1943 Adolf Hitler non riconobbe come prigionieri di guerra questi deportati italiani per poterli schiavizzare senza alcun controllo; li classificò, infatti, come internati militari italiani (IMI), categoria ignorata dalla Con-

venzione di Ginevra sui prigionieri del 1929.

Seguirono a ciò venti mesi di violenze fisiche e morali, fame, malattie, e più di 50.000 di questi prigionieri persero la vita nei *lager*. I sopravvissuti furono ipocritamente etichettati nell'agosto 1944 come « lavoratori civili volontari/obbligati ». Dunque per la Germania nazista, aggirando i trattati internazionali, gli IMI non erano prigionieri di guerra, tanto più che il Regno d'Italia dichiarò guerra al *Reich* il 13 ottobre del 1944.

Il 2 agosto 2000 la Germania ha istituito la Fondazione « Memoria-responsabilità e futuro » per dare un giusto indennizzo a coloro che sono stati internati nei campi e nei *lager* tedeschi e dunque l'invito a presentare le domande a tutti coloro che erano stati indotti al lavoro forzato ha suscitato in decine di migliaia di italiani,

già necessariamente innanzi con gli anni, la speranza di ottenere un equo, seppur tardivo, riconoscimento sia morale che economico del loro dramma. In Italia, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, 80.000 persone hanno presentato la domanda di indennizzo. Tuttavia, in una circolare del 12 marzo 2001, relativa al programma tedesco di indennizzo basato sulla legge del 2 agosto 2000, si rende noto che il Governo tedesco avrebbe deciso di escludere dal risarcimento sia gli ex internati militari italiani che gli ex lavoratori forzati, parificati anch'essi ai militari e considerati, a tutti gli effetti, prigionieri di guerra con l'obbligo, imposto da quel regime, di dover prestare il proprio lavoro senza alcun titolo di indennizzo; e dunque esclude di fatto quasi tutti gli IMI italiani dagli aventi diritto a chiedere questo riconoscimento.

Indipendentemente, dunque, dalla presente iniziativa di legge che si prefigura lo scopo di far ottenere ai cittadini italiani il giusto riconoscimento del loro sacrificio, sarà necessario che il Governo italiano intervenga con iniziative diplomatiche in modo decisivo affinché la Germania modifichi il suo orientamento, riconsiderando la questione degli IMI e conceda il preannunciato indennizzo.

Questa situazione accade oltretutto proprio nel momento in cui è già avvenuta una prima lettura al Senato ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione del disegno di legge costituzionale (atto Senato n. 77-B) avente ad oggetto l'abrogazione del secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che impedisce il rientro e il soggiorno in Italia dei discendenti maschi di casa Savoia. Le due questioni sono sicuramente diverse e separate ma per addivenire ad un assoluto clima di pacificazione è indubbio che debba trovare una soluzione la questione degli ex internati militari e civili che conobbero quella sorte anche per responsabilità della allora regnante casa Savoia in Italia.

È dunque un dovere morale e civile il riconoscere da parte della Repubblica italiana il valore storico, militare e morale, dei militari italiani internati durante la seconda guerra mondiale in Germania, ai quali lo Stato tedesco non riconobbe lo *status* di prigionieri di guerra secondo la citata Convenzione di Ginevra, né oggi riconosce loro alcun indennizzo e istituire la « Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi » con la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria il 20 settembre 2003.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il valore storico, militare e morale dei militari italiani internati durante la seconda guerra mondiale in Germania, ai quali il Reich tedesco non riconobbe lo *status* di prigioniero di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, ed ai quali, attualmente, la Repubblica federale di Germania non riconosce alcun indennizzo.

ART. 2.

1. La Repubblica istituisce la « Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi », celebrata con la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria, in Roma, il 20 settembre 2003.

ART. 3.

1. La Repubblica consegna ai familiari degli italiani internati militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo *status* di prigionieri di guerra, ai sensi della citata Convenzione di Ginevra, dal Governo nazista e deceduti prima del 15 febbraio 1999, una medaglia alla memoria conferita dal Presidente della Repubblica con cerimonia solenne.

ART. 4.

1. Ai cittadini italiani già militari internati, viventi alla data del 15 febbraio 1999, lo Stato italiano riconosce un indennizzo simbolico pari a 40.000 euro a titolo di indennizzo per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi di internamento nazisti. Ai fini di cui al presente comma, lo Stato italiano ha diritto di surroga nei confronti della Repubblica federale di Germania per le eventuali somme, pari o comunque non superiori a 40.000 euro, che la medesima Repubblica riconoscerà a titolo di indennizzo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

